PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 08.01.2020

A tutti i clienti
in regime forfettario

Circolare 05/2020
A cura dello Studio Associato Percudani

Oggetto: novità regime forfettario – commi 691 e 692 della Legge di Bilancio.

Con l'approvazione della legge di bilancio 2020 per i contribuenti che hanno aderito o che intendono aderire dal 2020 al regime forfettario di cui alla L.190/2014 è stata confermata l'introduzione di una serie di modifiche a partire dal 2020, non tutte positive.

In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che **molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno "ritornare" dal 2020 al regime semplificato (e ordinario IVA)**.

La Legge di Bilancio **ha confermato le seguenti cause di esclusione dal regime forfettario**, precedentemente introdotte dal comma 57 dell'articolo 1 L.190/2014:

- le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito (per un elenco esaustivo si rimanda alla circolare AdE 10/E/2016);
- **i soggetti non residenti**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- **i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili** di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8), D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993;
- **gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 Tuir, ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa arti o professioni** (causa introdotta dalla 145/2018);
- le **persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro**, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (causa introdotta dalla 145/2018).

L'approvato disegno di Legge di Bilancio introduce, a partire dal 01.01.2020:

- una nuova condizione di accesso, che si affianca al limite dei ricavi/compensi ragguagliati ad anno di 65 mila euro, secondo cui **non devono essere sostenute spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori** di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir, per gli utili erogati agli

associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari, **per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi;**

- una nuova causa di esclusione per **coloro che hanno percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 Tuir, eccedenti l'importo di 30.000 euro**. Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

È incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

In conclusione, per tutti i **soggetti forfettari nell'anno 2019 che torneranno ad essere in regime semplificato** ai fini delle imposte dirette e al regime ordinario IVA la modifica legislativa sopra illustrata comporterà che, **per le fatture emesse dal 2020, non sarà più applicabile il regime di esclusione dall'IVA e dall'applicazione della ritenuta di acconto.**

Dal 01.01.2020, questi soggetti **dovranno** quindi **emettere fatture (con l'obbligo emissione della fattura elettronica ad eccezione delle fatture per prestazioni sanitarie) con applicazione dell'IVA (o dell'esenzione art. 10 se trattasi di prestazioni sanitarie) e i loro committenti, se sostituti d'imposta, dovranno applicare la ritenuta di acconto al momento del pagamento**. A questo riguardo si evidenzia che la ritenuta di acconto dovrà essere comunque applicata anche per le fatture datate 2019 ma pagate nel 2020 poiché, ai fini della sua applicazione, assume rilevanza il momento del pagamento. **Dato che i committenti potrebbero non essere a conoscenza della fuoriuscita dal regime, si consiglia di avvisarli tutti con apposita mail della necessità di applicazione della ritenuta di acconto alle fatture non ancora pagate al 31.12.2019.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Percudani & Partners

Percudani & Partners s.r.l.
20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it